

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 giugno 2015 — Repubblica di Estonia/Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-508/13) <sup>(1)</sup>

**(Ricorso di annullamento — Direttiva 2013/34/UE — Obblighi in materia di bilanci d'esercizio a carico di talune tipologie di imprese — Principi di sussidiarietà e di proporzionalità — Obbligo di motivazione)**

(2015/C 279/06)

Lingua processuale: l'estone

**Parti**

*Ricorrente:* Repubblica di Estonia (rappresentante: K. Kraavi-Käerdi, agente)

*Convenuti:* Parlamento europeo (rappresentanti: U. Rösslein e M. Allik, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Mahnič Bruni e A. Stolfot, agenti)

*Interveniente a sostegno dei convenuti:* Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk e L. Naaber-Kivisoo, agenti)

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica di Estonia è condannata alle spese.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 344 del 23.11.2013.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 giugno 2015 — Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG,/Commissione europea, Regno di Spagna, Autorità di vigilanza AELS, Consiglio dell'Unione europea**

(Causa C-583/13 P) <sup>(1)</sup>

**(Impugnazione — Concorrenza — Settore del traffico ferroviario e delle prestazioni accessorie — Abuso di posizione dominante — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Articoli 20 e 28, paragrafo 1 — Procedimento amministrativo — Decisione che ordina un accertamento — Poteri di accertamento della Commissione — Diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio — Mancanza di una preventiva autorizzazione giudiziaria — Controllo giurisdizionale effettivo — Scoperta fortuita)**

(2015/C 279/07)

Lingua processuale: il tedesco

**Parti**

*Ricorrenti:* Deutsche Bahn AG, DB Mobility Logistics AG, DB Energie GmbH, DB Netz AG, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, DB Schenker Rail GmbH, DB Schenker Rail Deutschland AG (rappresentanti: W. Deselaers, E. Venot e J. Brückner, Rechtsanwälte)

*Altre parti nel procedimento:* Commissione europea (rappresentanti: L. Malferrari e R. Sauer, agenti), Regno di Spagna (rappresentanti: A. Rubio González e L. Banciella Rodríguez-Miñón, agenti), Autorità di vigilanza AELS (rappresentanti: M. Schneider, X. Lewis e M. Moustakali, agenti), Consiglio dell'Unione europea

**Dispositivo**

- 1) *La sentenza del Tribunale dell'Unione europea Deutsche Bahn e a./Commissione (T-289/11, T-290/11 e T-521/11, EU:2013:404) è annullata in quanto ha respinto il ricorso relativo alla seconda e alla terza decisione di accertamento C (2011) 2365, del 30 marzo 2011, e C(2011) 5230, del 14 luglio 2011.*
- 2) *Le decisioni della Commissione europea C(2011) 2365, del 30 marzo 2011, e C(2011) 5230, del 14 luglio 2011, sono annullate.*
- 3) *L'impugnazione è respinta per il resto.*
- 4) *La Deutsche Bahn AG, la DB Mobility Logistics AG, la DB Energie GmbH, la DB Netz AG, la Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, la DB Schenker Rail GmbH e la DB Schenker Rail Deutschland AG sono condannate a sopportare, oltre alla metà delle proprie spese relative alla presente impugnazione, la metà di quelle sostenute dalla Commissione europea nell'ambito di tale procedimento.*
- 5) *La Commissione europea è condannata a sopportare, oltre alla metà delle proprie spese relative alla presente impugnazione, la metà di quelle sostenute dalla Deutsche Bahn AG, dalla DB Mobility Logistics AG, dalla DB Energie GmbH, dalla DB Netz AG, dalla Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, dalla DB Schenker Rail GmbH e dalla DB Schenker Rail Deutschland AG nell'ambito di tale procedimento.*
- 6) *La Deutsche Bahn AG, la DB Mobility Logistics AG, la DB Energie GmbH, la DB Netz AG, la Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße (DUSS) mbH, la DB Schenker Rail GmbH e la DB Schenker Rail Deutschland AG sono condannate a sopportare le spese relative alla causa T-289/11.*
- 7) *La Commissione europea è condannata a sopportare le spese relative alle cause T-290/11 e T-521/11.*
- 8) *Il Regno di Spagna sopporta le proprie spese.*
- 9) *L'Autorità di vigilanza AELS sopporta le proprie spese.*

(<sup>1</sup>) GU C 24 del 25.1.2014.

**Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 giugno 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Pesti központi kerületi bíróság — Ungheria) — Martin Meat kft/Géza Simonfay, Ulrich Salburg**

(Causa C-586/13) (<sup>1</sup>)

**(Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione di servizi — Direttiva 96/71/CE — Articolo 1, paragrafo 3, lettere a) e c) — Distacco di lavoratori — Cessione temporanea di manodopera — Atto di adesione del 2003 — Capitolo 1, punti 2 e 13, dell'allegato X — Misure transitorie — Accesso dei cittadini ungheresi al mercato del lavoro degli Stati già membri dell'Unione europea al momento dell'adesione della Repubblica di Ungheria — Necessità di un permesso di lavoro per la cessione temporanea di manodopera — Settori non sensibili)**

(2015/C 279/08)

Lingua processuale: l'ungherese

**Giudice del rinvio**

Pesti központi kerületi bíróság